



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. 9 del 19-01-2023

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

L'anno **duemilaventitre (2023)** il giorno **diciannove (19)** del mese di **Gennaio**, alle ore **21:10** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

1. ORTELLI SERGIO	SINDACO	Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO		Presente
3. ROSSI WALTER		Assente

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2022, con il quale, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023;

VISTA la legge di bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 il 29/12/2022, con il quale, ai sensi dell'art. 1 comma 775 si dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dal 31 marzo 2023 al 30 aprile 2023;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 04/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale era stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

DATO ATTO che questo Comune non ha ad oggi deliberato anticipatamente il Bilancio di Previsione 2023-2025;

RICHIAMATO l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale, in approvazione della seduta all'ordine del giorno, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2023;

RICHIAMATA la circolare del 13 maggio 2020 sul DM 17.03.2020 (Pubblicata in GU- Serie Generale n.108 del 27.04.2020) in attuazione dell'art.33 c.2 del D.L. 34/2019 e smi che testualmente recita:

- *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta*

soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

RICHIAMATO il D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019 e dato atto che la situazione dell'Ente, in base alle risultanze in merito alla spesa del personale, alle entrate correnti e al Fondo Crediti dubbia esigibilità come risultanti dai rendiconti della spesa 2019, 2020, 2021, con riferimento alla parte corrente 2021 è la seguente:

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	19,70%
VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO	28,60%

PRESO ATTO che (ALLEGATO B) il Comune si colloca al di sotto dei valori della soglia della Tabella 1 di cui all'art. 4 c.1 del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, può quindi, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa per i seguenti importi:

2023	2024
34,00%	35,00%
€ 229.484,94	€ 236.234,50

PRESO ATTO che l'organigramma risulta essere al momento attuale il seguente:

CAT. Giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti previsti	N. posti vacanti	N. posti coperti
D5	Istruttore direttivo di vigilanza	1	0	1

D5	Istruttore direttivo amministrativo	1	0	1
D3	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1
D3	Istruttore direttivo contabile	1	0	1
TOTALE D		4	0	4
C6	Istruttore tecnico	1	0	1
C6	Istruttore amministrativo contabile	1	0	1
C5	Agente di polizia municipale	1	0	1
C4	Agente di polizia municipale	1	0	1
C2	Agente di polizia municipale	1	0	1
C2	Istruttore amministrativo	1	0	1
C1	Istruttore tecnico	1	0	1
C1	Istruttore amministrativo	3	0	3
C1	Istruttore amministrativo contabile	1	0	1
TOTALE C		11	0	11
B8	Collaboratore tecnico	1	0	1
B2	Esecutore amministrativo	0,5	0	0,5
TOTALE B		1,5	0	1,5
TOTALE COMPLESSIVO		16,5	0	16,5

CONSIDERATO che il dipendente B1 – Esecutore amministrativo risulta appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999;

TENUTO conto che negli enti che hanno una dotazione di personale tra 15 e 35 unità vige l'obbligo di assumere almeno 1 dipendente di cui alla Legge sopracitata;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto nel Comune di Isola del Giglio risulta già presente 1 dipendente appartenente alle categorie protette a fronte di 16 unità in servizio nel 2023;

TENUTO conto che, per contenere le spese di personale, il Comune di Isola del Giglio si è quasi sempre dotato di un Segretario assunto in modalità "a scavalco";

RILEVATO che il suddetto rapporto si concretizzava in ripetute richieste di proroghe mensili, recepite e autorizzate dalla Prefettura di Firenze;

PRESO ATTO altresì delle varie interlocuzioni intrattenute dal Sindaco con l'Agenzia dei Segretari presso la Prefettura di Firenze circa l'impossibilità di continuare con le proroghe dello scavalco autorizzato;

CONSIDERATO inoltre che, nel corso dell'anno 2022, a seguito dell'abilitazione di nuove figure professionali a livello nazionale, l'Agenzia dei Segretari presso Prefettura di Firenze comunicava l'opportunità di pubblicare una manifestazione di interesse per la selezione di un segretario comunale da assumere in convenzione con altre amministrazioni;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto sopra, il Ministero dell'Interno-Albo Segretari Comunali e Provinciali tramite avviso n. 82/2022 pubblicizzava la manifestazione di interesse per la nomina di un segretario comunale per questo Comune;

EVIDENZIATO che i Comuni di Grosseto e Isola del Giglio, ricompresi nella stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ravvisavano l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria convenzionata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

CONSIDERATO quindi opportuno prevedere:

1. le ultime proroghe dello scavalco per i primi due mesi dell'anno 2023;
2. la decorrenza dal 1° marzo 2023 della convenzione tra il Comune di Grosseto e il Comune di Isola del Giglio della durata di 19 mesi;

TENUTO conto che il Comune capofila risulterà Grosseto anche in ragione della quota di assegnazione del Segretario Comunale al Comune di Isola del Giglio pari al 20%;

RITENUTO di confermare, relativamente all'obbligo previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, l'assenza di situazioni di eccedenza di personale, come comunicato dai responsabili dei servizi con note protocolli n. 393 del 11/01/2023, 410 del 11/01/2023, 412 del 11/01/2023 e 804 del 18/01/2023;

PRESO ATTO che la spesa di personale prevista al lordo degli inquadramenti esistenti al momento dell'assunzione in ruolo comporta una spesa (ALLEGATO A):

1. per l'anno 2023 pari ad € 612.116,57, che risulta rispettare i limiti di spesa del triennio 2011/13 pari a € 616.078,18;
2. per l'anno 2024 pari ad € 611.450,57, che risulta rispettare i limiti di spesa del triennio 2011/13 pari a € 616.078,18;
3. per l'anno 2025 pari ad € 611.450,57, che risulta rispettare i limiti di spesa del triennio 2011/13 pari a € 616.078,18;

PRESO ATTO che questo ente rispetta l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RAMMENTATO che l'art. 7 c.1 del [D.M. del 17.3.2020](#) attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, prevede che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DEFINITI pertanto gli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo indeterminato che determinato o flessibile verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziate nel bilancio di previsione per gli anni 2023, 2024 e 2025;

CONSIDERATO che la presente programmazione del personale costituisce integrazione del

documento unico di programmazione;

ACCERTATO come l'attuale fabbisogno di personale trovi favorevole attuazione, ricorrendo il rispetto delle seguenti condizioni:

- vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;
- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) ovvero rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio;
- tempi di pagamento previsti dall'art. 41 c. 2 D.L. 66/2014, ovvero inferiori ai 60 giorni;
- adozione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, (ora organicamente unificato nel PEG con l'art. 169 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267);
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità 2021/2023 (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006) con delibera n. 30 del 14/04/2021;
- aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183;
- che la spesa di personale prevista per l'anno 2023, già in fase di predisposizione del Bilancio pluriennale 2023/2025, è contenuta nel limite della spesa media del triennio 2011/2013 e, pertanto, rispettosa della disposizione del nuovo art. 1 c. 557 quater della L. 296/2006 e smi;

VISTA la deliberazione della G. C. n. 84 del 27/12/2022, esecutiva, con la quale sono state aggiornate le competenze dei settori funzionali di questo Comune;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2023 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il parere favorevole del Revisore dei Conti emesso ai sensi dell'art. 239 del del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. DI RECEPIRE le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2023/2025 che non prevede nuove assunzioni;

CAT. Giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti previsti	N. posti vacanti	N. posti coperti
D5	Istruttore direttivo di vigilanza	1	0	1
D5	Istruttore direttivo amministrativo	1	0	1
D3	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1
D3	Istruttore direttivo contabile	1	0	1
TOTALE D		4	0	4
C6	Istruttore tecnico	1	0	1
C6	Istruttore amministrativo contabile	1	0	1
C5	Agente di polizia municipale	1	0	1
C4	Agente di polizia municipale	1	0	1
C2	Agente di polizia municipale	1	0	1
C2	Istruttore amministrativo	1	0	1
C1	Istruttore tecnico	1	0	1
C1	Istruttore amministrativo	3	0	3
C1	Istruttore amministrativo contabile	1	0	1
TOTALE C		11	0	11
B8	Collaboratore tecnico	1	0	1
B2	Esecutore amministrativo	0,5	0	0,5
TOTALE B		1,5	0	1,5
TOTALE COMPLESSIVO		16,5	0	16,5

3. DI PREVEDERE la sottoscrizione di una convenzione per la gestione delle funzioni di segreteria associata con il Comune di Grosseto della durata di 19 mesi a partire dal prossimo 1° marzo 2023;
4. DI STABILIRE che il Comune capofila risulterà Grosseto anche in ragione della quota di assegnazione del Segretario Comunale al Comune di Isola del Giglio pari al 20%

5. DI DARE ATTO che non vi sono eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183 come dichiarato dai Responsabili dei Servizi;
6. DI DARE ATTO che:
 1. il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 2. l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 s.m.i. e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
7. DI PRECISARE che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione a modifiche delle norme in materia di facoltà assunzionali e di spesa;
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata e di disporre l'inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al consiglio comunale;
9. DI DARE ATTO inoltre che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei relativi capitoli destinati alla spesa di personale iscritti nel Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
10. DI INFORMARE della presente programmazione, le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.;
11. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi per gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
12. DI STABILIRE che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale, nonché di trasmissione al sistema di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 165 del 2001 entro trenta giorni dalla adozione;
13. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito all'adozione degli atti necessari e conseguenti alle procedure di reclutamento programmate.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCINOTTA SIMONE

Copia conforme all'originale firmato digitalmente